

STATUTO

**GIFRAMA SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA VIA UMBRIA 164-166

Numero REA: TA - 251268

Codice fiscale: 03413390737

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-05-2024 - Statuto completo	2
--	---

generalità del soggetto, se diverso dal cliente, per conto del quale eventualmente si esegue l'operazione per cui è richiesta la prestazione professionale; a tal fine dichiarano di non essere persone politicamente esposte, che il titolare effettivo dell'operazione corrisponde a quanto dichiarato nel presente atto, che lo scopo della presente operazione è quello dichiarato in atto e che non sussistono ulteriori finalità in frode o contrarie a legge, anche ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000 (sottrazione al pagamento delle imposte).

ART. X) NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

Le norme relative al funzionamento della società sono regolati dalla legge, dall'atto costitutivo, nonché dallo statuto, che viene approvato dai soci nel testo seguente:

STATUTO

**DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA
E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO**

ART. 1) DENOMINAZIONE

E' costituita un'**impresa sociale** nella forma della società a responsabilità limitata denominata "**GIFRAMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IMPRESA SOCIALE**", in forma abbreviata "**GIFRAMA S.R.L. IMPRESA SOCIALE**".

ART. 2) SEDE

La società ha sede legale in **Taranto**, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

Spetta all'Assemblea dei soci deliberare l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

L'Organo Amministrativo ha la facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale principale e le sedi secondarie nell'ambito del Comune prestabilito; spetta, invece, ai soci la decisione relativa al trasferimento della sede principale o delle sedi secondarie in un Comune diverso da quello prestabilito.

ART. 3) OGGETTO

La società esercita in via stabile e principale le seguenti attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alla sua attività:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e in particolare scuola, anche paritaria, dell'infanzia, primaria ed elementare, secondaria di primo grado e di secondo grado;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il

pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al art. 2, comma 4, del D.Lgs 112/2017;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

t) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 4) DURATA

La durata della società è stabilita fino al giorno **31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta)**.

Essa potrà essere prorogata una o più volte con decisione dei soci.

ART. 5) COINVOLGIMENTO DEI SOCI E LAVORATORI

I soci che non partecipano all'amministrazione della società hanno diritto di avere notizie dagli amministratori o di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri e i documenti della società al fine di conoscere l'andamento degli affari sociali. A tal fine i soci dovranno far pervenire all'organo amministrativo una richiesta scritta tramite posta elettronica certificata o raccomandata A/R almeno tre giorni prima.

L'impresa Sociale sostiene e promuove adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività.

Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione

o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività sono posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'Impresa Sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

Le modalità di coinvolgimento individuate dall'Impresa Sociale terranno conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'Impresa Sociale stessa, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Delle forme e modalità di coinvolgimento si farà menzione nel Bilancio Sociale.

Con apposito Regolamento in ogni caso saranno disciplinate:

a) le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea dei soci;

b) le modalità di nomina, da parte dei lavoratori di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo, nelle imprese sociali che superino due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435 bis del cod. civ. ridotti della metà.

CAPITALE SOCIALE E APPORTI DIVERSI

ART. 6) CAPITALE SOCIALE

5.1. Il capitale sociale è fissato in euro **10.000,00 (euro diecimila e zero centesimi)** ed è suddiviso in quote di partecipazioni, ai sensi dell'art. 2468 cod. civ..

Potranno essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo, anche diversi dal denaro, suscettibili di valutazione economica, compresa la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

Nel caso di conferimenti di beni in natura o crediti, le corrispondenti partecipazioni devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

La società potrà aumentare il capitale sociale sia mediante nuovi conferimenti, sia mediante passaggio di riserve a capitale, sebbene nei limiti di cui all'ART. 28), con deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

La delibera di aumento del capitale non può essere eseguita fin quando i conferimenti ancora dovuti non siano stati integralmente versati.

Ad eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 2482 ter cod. civ., l'aumento di capitale a pagamento può essere attuato anche mediante esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione spettante ai soci, a fronte di conferimenti

sia in natura che in denaro; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 cod. civ.. La delibera di aumento del capitale può prevedere l'eventuale sovrapprezzo delle quote. La delibera di aumento di capitale sociale a pagamento può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte di aumento non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi. In tal caso, i soci, che in sede di esercizio del diritto di sottoscrizione ne abbiano fatto contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote rimaste inoperte.

Il capitale sociale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità previste dalla legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis, comma 2, cod. civ., in previsione dell'Assemblea ivi indicata.

ART. 7) EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO E ALTRE TIPOLOGIE DI APPORTI DA PARTE DEI SOCI

Nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia e del D.Lgs. n. 112/2017:

- la società può emettere i titoli di debito di cui all'art. 2483 cod. civ.. La decisione sull'emissione di titoli di debito dovrà essere adottata dagli amministratori, a maggioranza, ovvero dall'amministratore unico;
- la società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti che possono essere utilizzati anche per la copertura di eventuali perdite ovvero ai fini dell'aumento del capitale sociale previa conforme delibera Assembleare. I finanziamenti, che potranno essere anche non proporzionali alle rispettive quote di partecipazione, saranno soggetti alla disciplina di cui all'articolo 2467 cod. civ.. In particolare, il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci a favore della società in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento sarà postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento della società dovrà essere restituito.

PARTECIPAZIONI SOCIALI E DIRITTI DEI SOCI

ART. 8) PARTECIPAZIONI SOCIALI

Ai sensi dell'art. 2468, comma 2, cod. civ., le partecipazioni dei soci al capitale sociale sono determinate in misura proporzionale al conferimento. E' fatta salva la possibilità che le partecipazioni sociali siano determinate

in misura non proporzionale ai conferimenti effettuati.

Le partecipazioni sociali sono divisibili.

In ogni caso, nell'ipotesi di comproprietà di una partecipazione, i diritti devono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 cod. civ..

In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o per la loro sottoscrizione.

In caso di pegno, usufrutto o sequestro di partecipazioni, si applica l'art. 2352 cod. civ..

In mancanza di offerte per l'acquisto da parte degli altri soci, la quota di partecipazione del socio moroso può essere venduta all'incanto.

Si precisa che, al verificarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 2466 cod. civ., la vendita coattiva avrà a oggetto la porzione della partecipazione del socio moroso proporzionale ai versamenti non ancora eseguiti.

ART. 9) DIRITTI DEI SOCI

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Non vi sono diritti particolari attribuiti a singoli soci.

ART. 10) TRASFERIMENTI DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER ATTO TRA VIVI E MORTIS CAUSA

Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per causa di morte, secondo il principio della non discriminazione.

In caso di comproprietà della quota va nominato un rappresentante comune secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 cod. civ., salvo che si proceda alla divisione della partecipazione sociale.

La clausola statutaria che limita o impedisce il trasferimento delle partecipazioni può essere introdotta o rimossa solo laddove consti il consenso di tutti i soci.

ART. 11) RECESSO DEI SOCI

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;
- b) la fusione o la scissione;
- c) la revoca dello stato di liquidazione;
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dai presenti patti sociali;
- f) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art.2468, comma 4, cod. civ..

Il diritto di recesso spetta, altresì, ai soci:

- a) qualora la società sia soggetta ad attività di direzione

e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 ss. cod. civ., nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater cod. civ.;

b) in caso di introduzione, modificazione, soppressione della clausola compromissoria;

c) negli altri casi stabiliti dalla legge o dal vigente statuto sociale.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), che deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso, con l'indicazione a) delle generalità del recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, b) la decisione o l'evento che giustifica il recesso, c) il valore nominale della sua quota.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso deve essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

In tale ipotesi, l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 15 (quindici) dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

La partecipazione sociale dovrà essere liquidata, nei limiti di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 112/2017, al socio receduto ai sensi di legge ed entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società, ai sensi dell'art. 2473, comma 4, cod. civ..

Ricevuta la dichiarazione di recesso, l'organo amministrativo deve darne notizia senza indugio agli altri soci fissando un termine, non superiore a 20 (venti) giorni, affinché essi possano manifestare la propria disponibilità, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), spedita alla società, ad acquistare la partecipazione del socio receduto ai sensi di legge, ovvero, in alternativa, per individuare concordemente un terzo acquirente.

ART. 12) ESCLUSIONE DEL SOCIO

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

DECISIONI DEI SOCI E GLI ORGANI SOCIALI

ART. 13) DECISIONE DEI SOCI

I soci decidono sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla loro competenza, nonché sugli

argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina degli amministratori;
- la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 cod. civ., dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione Assembleare, con i quozienti di cui all'art. 16 dei presenti patti sociali ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 2479 bis cod. civ..

Ogni socio regolarmente iscritto come tale nel Registro delle Imprese ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Non possono partecipare alle decisioni dei soci, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

ART. 14) ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento fatto pervenire ai soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica (P.E.C.) o numero di fax risultante dal Registro delle Imprese.

In caso di inerzia dell'organo amministrativo, l'Assemblea può essere convocata, con le medesime modalità sopra indicate, dai soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società da esplicitarsi dall'organo amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428 cod. civ..

L'Assemblea può essere convocata presso la sede sociale o altrove, anche fuori dal Comune dove ha sede la società,

purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'Assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dai presenti patti sociali in ordine allo svolgimento della stessa.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Le Assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori e i sindaci, se nominati, non sono presenti in Assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART. 15) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età (nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione), o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti).

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli

obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'Assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti e il capitale sociale da ciascuno rappresentato, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'avviso di convocazione può consentire che l'Assemblea si svolga con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti. L'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

ART. 16) DIRITTO DI VOTO E QUORUM DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

16.1. Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che alla data dell'Assemblea stessa risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

Il voto può essere dato per corrispondenza o per posta, anche elettronica certificata (P.E.C.). L'avviso deve contenere le modalità e i soggetti ai quali chiedere la scheda di voto e l'indirizzo al quale trasmettere la scheda, nonché il termine entro il quale la scheda deve pervenire al destinatario. Il voto per corrispondenza e in via elettronica è esercitato direttamente dal titolare, che è considerato intervenuto in Assemblea, e può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della società almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'Assemblea. Il voto validamente espresso vale anche per le successive convocazioni. Le schede pervenute tardivamente e quelle prive di sottoscrizione non sono computate ai fini del voto e della regolare costituzione dell'Assemblea. Le schede regolarmente pervenute sono custodite presso la sede sociale sino all'inizio dei lavori Assembleari e vengono consegnate al presidente dell'Assemblea per la verifica dei quozienti costitutivi e deliberativi. Di tali formalità deve darsi atto nel verbale.

Il voto viene espresso per alzata di mano, a meno che la

maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.

Il voto deve essere palese o comunque espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti o astenuti.

16.2. L'Assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale; in seconda convocazione, l'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuta. Tuttavia, nei casi di delibere modificative del presente statuto e di delibere di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, è sempre richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

ART. 17) RINVIO DELL'ASSEMBLEA

I soci intervenuti che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere, prima della chiusura della discussione, il rinvio dell'Assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno. Questo diritto può essere esercitato una sola volta per lo stesso oggetto.

ART. 18) RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 2479 bis, comma 2, cod. civ., ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società a norma di legge. Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni della medesima Assemblea. E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'Assemblea. La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né a sindaci se nominati né ai dipendenti della società, né alle società controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

ART. 19) ORGANO AMMINISTRATIVO

Gli amministratori vengono nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'art. 2479 cod.civ.,salvo quanto previsto dal precedente ART.5).

Ai sensi del D.Lgs.112/2017 la nomina della maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo non può essere riservata a soggetti esterni alla organizzazione salvo quanto in appresso meglio specificato e compatibilmente con la natura e finalità dell'ente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione saranno scelti e dovranno operare esclusivamente sulla base di requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità; pertanto all'atto della candidatura o, come limite massimo al momento dell'accettazione dell'incarico, dovranno a tal fine presentare:

- dichiarazione che non sussistono a loro carico motivi generali o speciali o condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 112/2017;
- dichiarazione in ordine a procedimenti penali e carichi pendenti;
- dichiarazione comprovante esperienza nelle attività svolte dalla società.

Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale i rappresentanti degli Enti di cui all'art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 112/2017.

La società può essere gestita e amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque amministratori, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da minimo due o massimo tre amministratori con poteri disgiunti e/o congiunti.

Ove vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

Nell'ipotesi in cui l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a più amministratori, che non costituiscono un Consiglio di Amministrazione, trovano applicazione, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258 cod. civ..

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2481 cod. civ. sono di competenza dell'organo amministrativo.

Gli amministratori, persone fisiche o giuridiche, possono essere anche non soci.

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, colui che si trova nelle condizioni di cui all'art. 2482 cod. civ. e nelle condizioni di cui al D.Lgs. n. 112/2017.

Gli amministratori restano in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, o per il tempo stabilito dai soci all'atto della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo

è stato ricostituito.

La nomina e la cessazione degli amministratori per qualsiasi causa deve essere iscritta nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2475, comma 2, cod. civ..

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salva autorizzazione dell'Assemblea.

ART. 20) EMOLUMENTI DEGLI AMMINISTRATORI

Il compenso all'organo amministrativo, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio, è determinato dall'assemblea al momento della nomina o successivamente, ma comunque nei limiti previsti dall'art. 3 D.Lg. n. 112/2017.

ART. 21) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

21.1. Quando è costituito un Consiglio di Amministrazione, esso, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un Presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più vice Presidenti, ove non vi abbiano provveduto i soci in occasione della nomina del Consiglio. La società non può essere presieduta dai soggetti di cui all'art.4 comma 3 D.Lgs. n. 112/2017.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il vice - Presidente ove venga nominato, ha il potere di sostituire il presidente nel caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite nell'atto di nomina.

21.2. Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche fuori dal Comune dove ha sede la società, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominati, i sindaci o il revisore.

La convocazione è fatta almeno 7 (sette) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento da inoltrarsi a ciascun amministratore, nonché all'organo di controllo e/o revisore, se nominati.

Nei casi di urgenza il termine per la convocazione è ridotto a 3 (tre) giorni.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente, dal vice - Presidente, ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio - conferenza o video - conferenza, purchè venga rispettato in modo compiuto e corretto il metodo collegiale.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, intervengano tutti gli amministratori in carica e sindaci in carica, ove nominati, e tutti gli aventi diritto a intervenire siano previamente informati della riunione.

21.3. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Salvo quanto previsto all'art. 2475, comma 5, cod. civ., le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto da far pervenire a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica certificata entro il termine indicato nella richiesta, purchè dal documento sottoscritto dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. In tal caso, la decisione è adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri. Con deliberazione a maggioranza, gli amministratori possono stabilire di rimettere a decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni alla delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi con metodo collegiale.

Qualsiasi sia la modalità adottata, in caso di parità di voti, il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione vale doppio.

Le decisioni degli amministratori adottate ai sensi del presente articolo dovranno essere tempestivamente trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.

ART. 22) AMMINISTRATORI DELEGATI E COMITATI ESECUTIVI

Al fine di semplificare le regole organizzative mediante la riduzione del numero degli amministratori il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e nei limiti dell'art. 2381 cod.civ., può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi componenti che agisce col metodo collegiale o ad uno o più amministratori delegati che agiscono individualmente o congiuntamente.

In ogni caso non possono essere attribuite agli organi delegati: la redazione del progetto di bilancio, dei progetti di fusione e scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2481 cod. civ..

ART. 23) I POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

L'organo amministrativo, qualunque sia la sua struttura, è

investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione soltanto di quanto sia riservato, dalla legge o dalle presenti norme di funzionamento, alla decisione dei soci.

In particolare, fermo restando in capo ad esso la funzione di indirizzo attinente alla definizione degli obiettivi globali e la fissazione delle strategie della società nonché la funzione di controllo analitico e costante dell'operato dei propri collaboratori, l'organo amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti. Inoltre, potrà nominare preposti alla vendita, institori, direttori tecnici e direttori generali.

ART. 24) RAPPRESENTANZA SOCIALE

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società, di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni giudiziarie e amministrative, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

ART. 25) ORGANO DI CONTROLLO

La società nomina uno o più sindaci.

La nomina dell'organo di controllo è riservata alla competenza dei soci, salvo quanto previsto dal precedente ART. 5).

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci in occasione della nomina del collegio stesso.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

I componenti dell'Organo di Controllo saranno scelti e dovranno operare esclusivamente sulla base di requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità, pertanto all'atto della candidatura o, come limite massimo al momento dell'accettazione dell'incarico, dovranno a tal fine presentare:

- dichiarazione che non sussistono a loro carico motivi generali o speciali o condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse, secondo quanto stabilito dal D.Lgs.

n. 112/2017;

- dichiarazione in ordine a procedimenti penali e carichi pendenti;

- dichiarazione comprovante esperienza nelle attività svolte dalla società.

Il sindaco o i sindaci, ovvero il revisore, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci, ovvero il revisore, sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio ma comunque nei limiti previsti dall'art. 3 D.Lgs. n. 112/2017.

L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis cod. civ. e può esercitare la revisione legale dei conti della società, ai sensi dell'art. 2409 bis, comma 2, cod. civ., ove ricorrano tutte le condizioni prescritte dalla citata normativa.

In ogni altra ipotesi di prescrizione obbligatoria di revisione legale dei conti, la stessa sarà esercitata nei modi, forme e termini di legge.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2405, 2406, 2407 e 2408 cod. civ..

Si applica, altresì, in ogni caso, l'obbligo di tenuta del libro di cui all'art. 2478, comma 1, n. 4), cod. civ..

Fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435 - bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

ART. 26) POTERI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio

dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.lgs.112/2017, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 del D.Lgs. n. 112/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

SCRITTURE CONTABILI E UTILI

ART. 27) SCRITTURE CONTABILI

L'impresa sociale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio.

L'impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con delibera assembleare, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

ART. 28) UTILI E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Gli utili netti dell'esercizio è destinata allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, stante l'assenza di scopo di lucro.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali,

anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 112/2017 .

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h) D.Lgs. n. 112/2017;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a) D.Lgs. n. 112/2017;

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale sopra elencate;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al

cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) se costituita nelle forme di cui al libro V del codice civile, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione,

anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 29) SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

La società si scioglie ed entra in stato di liquidazione nei casi previsti dall'art. 2484 cod.civ..

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

Nei predetti casi, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 cod.civ..

La società, previa eliminazione della causa di scioglimento, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione dell'Assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto.

In caso di revoca dello stato di liquidazione, il socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2473 cod. civ..

La deliberazione che revoca lo stato di liquidazione ha effetto solo dopo 60 (sessanta) giorni dall'iscrizione nel

Registro delle Imprese, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento di quelli che non hanno dato il consenso.

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 112/2017, è devoluto, salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative, ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. n. 112/2017 secondo le disposizioni statutarie. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. n. 112/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30) REGOLAMENTI

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i Regolamenti interni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento dell'Impresa Sociale.

In tutti i casi i Regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dei soci.

ART. 31) DOMICILIO DEI SOCI

Ai fini dei presenti patti sociali, tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun socio risultante dal Registro delle Imprese.

Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ART. 32) RINVIO

Per quanto non è espressamente contemplato nei presenti patti sociali, si richiamano le norme del codice civile in materia di società a responsabilità limitata, nonché del D.Lgs. n. 112/2017 e sue successive modificazioni.

Io notaio ho dato lettura del presente atto alle parti comparenti che, interpellate, lo approvano e lo sottoscrivono alle ore diciassette e minuti trenta.

Scritto da persona di mia fiducia, anche con mezzi meccanici, e completato di mia mano, detto atto consta di fogli sei e facciate ventiquattro.

F.to Gian Luigi Palmisano

F.to Gianni Ferrando

F.to Rocco Tagariello

F.to Lorenza Rigirone notaio (sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dell'art. 68-ter legge 16 febbraio 1913 n. 89, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale all'origine ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.

Mottola, lì 16 maggio 2024